Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 2 ottobre 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Martedì 9 settembre 1980, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Janos Szita, ambasciatore della Repubblica popolare ungherese, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(8656)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. 583.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 10, il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente:

« La facoltà stabilisce le propedeuticità ai fini dell'iscrizione e della frequenza ai corsi ed ai fini degli esami ».

Art. 2.

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste in una discussione orale su una dissertazione scritta in materia formante oggetto di insegnamento nella facoltà oppure in materia giuridica insegnata in altra facoltà, purchè inserita nel piano di studio individuale approvato dalla facoltà ».

Art. 3.

All'art. 14, primo comma, la parola « un mese » è sostituita da « venti giorni ».

Art. 4.

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

« Per gli studenti provenienti da altre facoltà o da altre Università, italiane o straniere, le autorità accademiche prendono, caso per caso, i provvedimenti relativi alla loro carriera scolastica ».

Art. 5.

All'art. 17 è aggiunto il seguente comma.

« Nella facoltà opera altresì un centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno, con finalità di ricerca interdisciplinare. Tale centro ha un proprio regolamento interno, approvato dalla facoltà ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1980
Registro n. 87 *Istruzione, foglio n.* 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. 584.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto nell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 358, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di neurofisiologia clinica, presso la facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola per tecnici di neurofisiologia clinica

Art. 359. — La scuola ha lo scopo di impartire agli allievi, con unità di indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni tecniche e pratiche necessarie a ben esercitare la professione di tecnico di neurofisiologia clinica.

Art. 360. — La durata degli studi della scuola per i tecnici di neurofisiologia è di tre anni accademici. Alla scuola possono essere ammessi allievi di ambo i sessi forniti del titolo di istruzione di secondo grado e avendo compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. 361. — Al primo anno della scuola si accede previo esame di cultura generale e attitudinale davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della scuola stessa.

L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di ottobre di ciascun anno in un giorno stabilito dalla facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.

A giudizio del consiglio della scuola possono essere ammessi per il primo anno di istituzione della scuola anche allievi in possesso di titolo di studio di scuola media inferiore che svolgono da almeno cinque anni mansioni di tecnico di neurofisiologia presso un istituto o clinica universitaria o servizio di ospedale regionale.

Tali allievi oltre all'esame di ammissione di cui all'art. 361 dovranno superare un esame tecnico-pratico sulle mansioni svolte.

Art. 362. — Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi ad ogni anno di corso della scuola è di quindici.

Art. 363. — Il direttore della scuola è il direttore della clinica neurologica dell'Università di Pavia.

La scuola è sotto la vigilanza della facoltà di medicina e chirurgia.

Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore.

Essi possono essere scelti fra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli assistenti della facoltà di medicina e chirurgia e di facoltà dell'ateneo o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici (biennale);

2) nozioni generali di anatomia e fisiologia umana;

3) anatomia funzionale del sistema nervoso e dell'apparato motore;

4) fisiologia del sistema nervoso e dell'apparato motore;

5) nozioni di igiene ospedaliera;

6) lingua inglese (triennale).

2° *Anno*:

1) strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici (secondo);

2) patologia del sistema nervoso e dell'apparato motore;

3) l'epilessia;

4) tecniche di registrazione EEGrafiche, ENGrafiche, poligrafiche - reo ed ecografiche - doppler;

5) rilevamento di dati non strumentali e archiviazione;

6) norme di sicurezza e protezione elettrica del paziente;

7) lingua inglese (secondo).

3° *Anno*:

1) tecniche di registrazioni speciali (segnali analogici e digitali) e analisi online assistite da computer;

2) registrazioni poligrafiche del sonno;

3) neuropsichiatria infantile;

4) registrazioni in anestesia e rianimazione morte medico-legale;

5) esercitazioni e tirocinio;

6) lingua inglese (terzo).

La frequenza alle lezioni teoriche e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Per la validità dell'anno scolastico l'allievo deve partecipare almeno ai due terzi delle lezioni sia teoriche che pratiche.

Le lezioni verranno impartite agli allievi nelle aule messe a disposizione della clinica neurologica. I programmi di insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore della scuola e approvati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia. La sorveglianza degli iscritti, per quanto riguarda la loro attività pratica, spetta al direttore della scuola. Il tirocinio sarà concluso dagli allievi sempre sotto la guida dei medici e dei tecnici della clinica neurologica dell'Università di Pavia. Per essere ammessi a sostenere gli esami di diploma gli allievi dovranno avere eseguito il corso, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti e avere compiuto, con esito favorevole, tutte le esercitazioni pratiche previste.

Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni sono composte da tre membri: dal professore ufficiale della materia, dal professore ufficiale di materia affine, da un libero docente cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso e una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. L'esame di diploma viene sostenuto da una commissione di cinque membri scelti fra i docenti della scuola nominati dal preside di facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola, ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriore prova. Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di tecnici di neurofisiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1980
Registro n. 87 *Istruzione, foglio n.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. **585**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 35, con il conseguente spostamento della successiva numerazione, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 36. — Alla facoltà di economia e commercio è annesso il laboratorio di statistica applicata e ricerche operative.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1980
Registro n. 87 *Istruzione, foglio n.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. **586**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 274 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in scienze naturali ad indirizzo didattico.

Corso di perfezionamento in scienze naturali ad indirizzo didattico

Art. 275. — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito un corso di perfezionamento in scienze naturali ad indirizzo didattico, il quale conduce al conseguimento di un attestato di perfezionamento in scienze naturali ad indirizzo didattico.

Art. 276. — Il corso ha lo scopo:

1) di fornire una pratica preparazione alla didattica delle materie naturalistiche;

2) di fornire un aggiornamento sulle principali discipline naturalistiche.

Art. 277. — Al corso è titolo di ammissione qualunque laurea che, secondo le leggi vigenti, consenta l'insegnamento delle scienze naturali e di geografia, anche nelle loro varie specializzazioni, in qualunque tipo di scuola secondaria.

L'ammissione è subordinata all'esito di un colloquio.

Art. 278. — Il corso ha la durata di un anno.

Il direttore del corso è nominato di anno in anno dalla facoltà e può essere confermato.

Art. 279. — La tassa di iscrizione, le soprattasse e i contributi sono fissati negli importi corrispondenti richiesti agli iscritti al primo anno di corso della laurea in scienze naturali, salvo i contributi di esercitazioni pratiche e di seminario che vengono fissati di anno in anno dal consiglio di amministrazione sentito il parere della facoltà.

Art. 280. — Gli insegnamenti impartiti sono:

1) aggiornamenti e completamenti di scienze naturali;

2) laboratorio di esperienze didattiche in scienze naturali;

3) storia dello sviluppo delle scienze naturali;

4) didattica delle scienze naturali.

Art. 281. — Il profitto degli allievi è accertato dagli insegnanti durante il corso e mediante una prova finale di esame al termine del corso stesso.

Art. 282. — L'attestato verrà rilasciato a cura della Università di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1980
Registro n. 87 *Istruzione, foglio n.* 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 1980.

Proroga per il biennio 1980-81 dell'attività della commissione tecnico-scientifica di indagine per il risanamento ambientale di Porto Marghera, e impegno della spesa prevista per l'anno 1980.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1979, con il quale è stata istituita la commissione tecnico-scientifica di indagine per il risanamento ambientale della zona industriale di Porto Marghera;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1979, con il quale ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopracitato, è stato stabilito l'ammontare della spesa prevista per il funzionamento della commissione stessa per l'esercizio 1979;

Considerato che i compiti affidati a detta commissione non sono stati conclusi entro il 31 dicembre 1979, attese le difficoltà e la gravosità che la indagine richiede;

Ritenuta la necessità di prorogare di due anni l'attività della commissione medesima;

Decreta:

Art. 1.

L'attività della commissione tecnico-scientifica di indagine per il risanamento ambientale della zona industriale di Porto Marghera, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1979, è prorogata di due anni.

Art. 2.

La spesa necessaria per il funzionamento della commissione per l'anno 1980, prevista in L. 20.000.000, graverà sul cap. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo all'esercizio in corso.

I pagamenti verranno effettuati mediante emissione di ordini di accreditamento in favore del presidente della commissione stessa, dott. Giovanni Alviani, dirigente superiore, capo dell'ispettorato regionale del lavoro per il Veneto.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale verrà stabilito l'ammontare della spesa prevista per il funzionamento della commissione

stessa per l'anno 1981 il cui onere graverà sul cap. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo a detto esercizio.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1980

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1980
Registro n. 6 Lavoro, foglio n. 375

(8567)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Delimitazione della zona di produzione del vino da tavola con indicazione geografica « Primitivo Tarantino ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio dell'8 agosto 1974, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 20 gennaio 1978, che detta norme sulla presentazione e designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la delimitazione della zona di produzione del vino da tavola con indicazione geografica « Primitivo Tarantino » corredata dal parere favorevole del comitato regionale dell'agricoltura per la Puglia;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 26 luglio 1976;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla delimitazione della zona di produzione del vino da tavola con indicazione geografica sopra citato;

Decreta:

La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino da tavola con indicazione geografica « Primitivo Tarantino » comprende l'intero territorio della provincia di Taranto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1980
Registro n. 7 Agricoltura foglio n. 72

(8847)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1980.

Costituzione del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della S.m.a. Apal, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 13, recante modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il decreto ministeriale n. 12465 del 4 marzo 1980 con il quale la S.m.a. Apal, con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, concernente la nomina del comitato di sorveglianza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del comitato di sorveglianza della predetta società con elementi particolarmente esperti nel settore delle assicurazioni o creditori della stessa società;

Decreta:

E' costituito il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della S.m.a. Apal, con sede in Roma, con i membri qui sotto indicati:

Presidente:

D'Antona dott. Goffredo;

Membri:

Delfini avv. Vincenzo;

Benincasa avv. Bernardo;

Cassini Carlo;

Cannarsa rag. Ugo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1980

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(8885)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1980.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Narbolia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Oristano per la protezione delle belezze naturali, nell'adunanza del 5 ottobre 1976, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona litoranea interessante il comune di Narbolia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Narbolia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, in quanto il complesso naturalistico-ambientale della penisola del Sinis, oltre ad essere una delle zone cardine del proposto sistema di parchi regionali della Sardegna, presenta un paesaggio spiccatamente desertico, con lande spoglie all'interno ed imponenti sistemi di dune altissime, specialmente nei due lati settentrionali e meridionali della penisola; delimitati, rispettivamente, dalle precipiti scogliere di Capo Mannu e Capo S. Marco. La vegetazione è di conseguenza assai caratteristica; dominatrici, oltre alla macchia bassa, sono quelle essenze che con il loro profondo sviluppo radicale imbrigliano la sabbia e non permettono il progredire della duna: tomerici, rosmarino, ginepri. Sono presenti la macchia mediterranea, gariga costiera, formazioni di dune, lagunari, di stagni salmastri. L'intera zona rientra tra quelle meritevoli di protezione censita dal gruppo protezione natura della Società botanica italiana. Eccezionale è il complesso degli stagni costieri e sub costieri che delimitano da ogni lato il Sinis; queste grandi distese palustri costituiscono uno dei maggiori complessi d'Italia e d'Europa. L'importanza mediterraneo europea merita di essere sottolineata perché essa rischia di restare la più cospicua delle residue « zone umide » italiane. Proprio per questo gli stagni dell'Oristanese sono stati inclusi nella lista del progetto di salvaguardia delle principali zone umide europee: Projet dell'U.I.C.N. (Unione internazionale pour la conservation de la nature e de ses resources) e rientrano nelle zone naturalistiche previste dal « progetto 80 », nonché nell'apposito elenco, compilato per la protezione delle lagune e degli stagni costieri della penisola, dalla commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse del C.N.R. Inoltre, è in corso l'inclusione di questa zona in quelle previste dalla convenzione di Ramsar. In particolare, il territorio costiero di Narbolia è caratterizzato dall'immensa pineta di Is Arenas, che confina col territorio di San Vero Milis, piantumata in tempi abbastanza recenti dalla forestale per imbrigliare le dune. Queste ultime, di ampiezza e bellezza inusitate, la cui vegetazione spontanea, laddove non disturbata dall'intervento antropico, si avvia ad un lento processo di evoluzione vegetazionale;

Decreta:

La zona litoranea, sita nel territorio del comune di Narbolia, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è, quindi, *sottoposta a tutte le disposizioni* contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata e si estende nel modo seguente: dal limite tra i comuni di San Vero Milis e Narbolia verso il mare, segue detto limite fino alla strada Cabras-Santa Caterina di Pittinurri, fino ad incontrare, nuovamente, il limite del comune stesso verso il mare.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Oristano.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Narbolia provvede all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori, comunque interessati alla sopradescritta zona, hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 27 agosto 1980

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
BIASINI

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Verbale della seduta del 5 ottobre 1976

L'anno millenovecentosettantasei il giorno cinque del mese di ottobre alle ore sedici, a seguito delle convocazioni n. 4397 e n. 4398 del 20 settembre 1976 e n. 4455 del 23 settembre 1976, a firma dell'arch. Francesca Segni Pulvirenti, per incarico del presidente prof. Antonio Romagnino, si è riunita presso la sede dell'amministrazione provinciale di Oristano, via Cagliari, palazzo Saia, la commissione provinciale per la tutela del paesaggio, con i seguenti argomenti posti all'Ordine del giorno:

1) NARBOLIA - Vincolo paesistico della zona litoranea;
(*Omissis*).

Il soprintendente propone quindi di sottoporre tale zona ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4.

L'arch. Segni precisa quindi la delimitazione del vincolo proposto per il comune di Narbolia:

« Dal limite tra i comuni di San Vero Milis e Narbolia verso il mare, segue detto limite fino alla strada Cabras - Santa Caterina di Pittinurri, fino ad incontrare nuovamente il limite del comune stesso verso il mare ».

Si dichiarano contrari il sindaco di Narbolia e l'ing. Sanna, mentre tutti gli altri sono favorevoli.

Quindi con cinque voti favorevoli e due contrari la commissione è favorevole al vincolo.

(*Omissis*).

(8608)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Campania.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionali avversità atmosferiche, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Campania che segnala il carattere eccezionale dei nubifragi e grandinate dell'8, 9, 17 agosto 1979 in provincia di Napoli, piogge torrenziali del 14, 15, 16 novembre 1979 in provincia di Caserta; venti ciclonici e piogge torrenziali del 21, 22, 23, 29, 30, 31 dicembre 1979, 2 gennaio 1980 e gelate del 30 dicembre 1979, 5 gennaio 1980 in provincia di Salerno;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Napoli - nubifragi e grandinate dell'8, 9, 17 agosto 1979 nel territorio dei comuni di S. Anastasia, Busciano, Marigliano, Somma Vesuviana, Pomigliano d'Arco, Volla, Ercolano. Bufere di vento del 21, 22, 31 dicembre 1979 nel territorio dei comuni di Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Portici, Volla, Napoli (sezione Ponticelli, Barra S. Giovanni), Castellammare di Stabia, Gragnano, Vico Equense, Piano di Sorrento, Meta di Sorrento, S. Agnello, S. Giorgio a Cremano, Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Afragola, Baiano d'Ischia, Bacoli, Monte di Procida, Villaricca;

Caserta - piogge torrenziali del 14, 15, 16 novembre 1979 nel territorio dei comuni di Ciorlano, Capriati al Volturno, Dilano, Raviscanina, Pratella, Piedimonte Matese, Alife, S. Angelo di Alife, Gioia Sannitica, Baia e Latina, Presenzano, Vairano Patenora, Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Piano di Monte Verna, Dragoni, Alvignano, Caiazzo, Ruviano, Castel Campagnano, Sessa Aurunca, Roccadevandro, S. Potito Sannitico, Prata Sannita, Castello Matese, S. Gregorio Matese, Letino, Gallo, Fontegreca, Pontelatore, Formicola, Castel di Sasso, Liberi;

Salerno - venti ciclonici e piogge torrenziali del 21, 22, 23, 29, 30, 31 dicembre 1979, 2 gennaio 1980, gelate del 30 dicembre 1979 e 5 gennaio 1980 nel territorio dei comuni di Scafati, S. Marzano sul Sarno, S. Valentino Torio, Sarno, Nocera Inferiore, Pagani, S. Egidio Montalbino, Angri, Salerno, Pontecagnano Faiano, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Battipaglia, Eboli, Capaccio, Castelnuovo Cilento, Ascea, S. Marina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1980

Il Ministro: MARCORA

(8883)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Puglia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionali avversità atmosferiche, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Puglia che segnala il carattere eccezionale delle gelate del 27, 28 febbraio, 1°, 28 marzo, 22, 23 aprile 1979, grandinate del 18 aprile, 9, 20, 29 giugno, 2 luglio, 6 settembre 1979, venti scirocchi di fine maggio 1979, in provincia di Bari; grandinate del 17 agosto 1979 in provincia di Brindisi; delle grandinate del 25 maggio, 15, 29 giugno, 18 agosto 1979, mareggiata e tempesta di vento del 31 dicembre 1979 e 1° gennaio 1980 in provincia di Foggia; gelate del 9, 10 aprile 1979, grandinate dell'8, 20, 21, 23 giugno, 17, 20, 21, 22 agosto 1979 in provincia di Lecce; gelate del 9 aprile 1979, grandinate del 17 luglio, 11, 19, 21 agosto 1979 in provincia di Taranto;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Bari - gelate del 27, 28 febbraio, 1°, 28 marzo, 22, 23 aprile 1979 nel territorio di tutti i comuni della provincia ad eccezione di Canosa di Puglia, Andria e Barletta; grandinate del 18 aprile, 9, 20, 29 giugno, 2 luglio, 6 settembre 1979 nel territorio dei comuni di Sanmichele di Bari, Turi, Altamura, Gravina, Casamassima,

Acquaviva delle Fonti, Converzano, Canosa di Puglia, Adelfia, Sannicandro di Bari, Cassano Murge, Bari, Rutigliano; venti scirocchi di fine maggio 1979 nel territorio dei comuni di Spinazzola, Minervino Murge, Santeramo in Colle, Altamura, Poggiorsini;

Brindisi - grandinate del 17 agosto 1979 nel territorio del comune di Ostuni;

Foggia - grandinate del 25 maggio, 15, 29 giugno, 18 agosto 1979 nel territorio dei comuni di Candela e Cerignola; mareggiate e tempeste di vento del 31 dicembre 1979 e 1° gennaio 1980 nel territorio dei comuni di Margherita di Savoia e Zapponeta;

Lecce gelate del 9, 10 aprile 1979 nel territorio dei comuni di Aradeo, Campi Salentino, Carmiano, Galantina e Specchia; grandinate dell'8, 20, 21, 22 giugno, 17, 20, 21, 22 agosto 1979 nel territorio dei comuni di Campi Salentina, Guagnano, Salice Salentino, Martano, Cutrofiano, Sannicola, Gagliano del Campo, San Pietro in Lama, Lecce, Galatina, Melendugno;

Taranto - gelate del 9 aprile 1979 nel territorio del comune di Martina Franca; grandinate del 22 aprile, 23 giugno, 17 luglio, 11, 17 e 21 agosto 1979 nel territorio dei comuni di Manduria, Sava, Ginosa, Castellaneta, Faggiano, Lizzano, Taranto, Maruggio, Torricella, Montemesola, Manduria e Grottaglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1980

Il Ministro: MARCORA

(8884)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1980.

Nomina del presidente dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, con il quale vennero istituiti ventidue istituti sperimentali agrari;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 306, con la quale è stato istituito in Scafati (Salerno) l'istituto sperimentale per il tabacco;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, contenente norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 245, con il quale i ventitre istituti sperimentali sono stati dichiarati necessari ed inseriti nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Considerato che occorre procedere alla nomina del presidente dell'istituto sperimentale per l'agrumicoltura con sede in Acireale (Catania) per il quadriennio 16 settembre 1980-15 settembre 1984;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 2 della sopra citata legge 24 gennaio 1978, n. 14, dalle commissioni permanenti competenti per materia dei due rami del Parlamento;

Decreta:

Il prof. Giuseppe La Malfa è nominato presidente dell'istituto sperimentale per l'agrumicoltura con sede in Acireale (Catania) per il quadriennio 16 settembre 1980-15 settembre 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1980

Il Ministro: MARCORA

(8659)

DECRETO INTERMINISTERIALE 13 settembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Publasta industriale, in Ortona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Publasta industriale di Ortona (Chieti), con effetto dal 15 dicembre 1976;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 10 agosto 1978, e 20 aprile 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Publasta industriale di Ortona (Chieti), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1980

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
QUATTRONE

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(8908)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1980.

Dilazione nel versamento delle entrate da parte della esattoria comunale delle imposte dirette di Moconesi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980, concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Viste le istanze in data 5 giugno e 18 agosto 1980, con le quali il titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Moconesi chiede una dilazione del versamento per l'importo di L. 112.316.520, relativo al carico di imposte di ricchezza mobile e complementare per l'anno 1973 iscritto, a nome del contribuente Consigliere Mario, nei ruoli con scadenza settembre 1979, giugno, settembre e novembre 1980, adducendo l'impossibilità di riscuotere detto carico in quanto la procedura esecutiva mobiliare, già esperita, ha dato esito negativo e quella immobiliare avrà esito analogo, atteso che i beni del contribuente risultano gravati da ipoteca bancaria per un importo di gran lunga superiore all'effettivo valore degli stessi. Inoltre, sui beni di cui trattasi, è stato trascritto il decreto in data 5 marzo 1980 del giudice delegato alla procedura di concordato preventivo della « S.r.l. Cantieri navali Lavagna », della quale il contribuente è amministratore unico, a garanzia del proposto concordato;

Considerato che l'intendente di finanza di Genova, confermando le circostanze prospettate dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico d'imposta risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Moconesi è concessa dilazione nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 106.592.290 (lire centoseimilionicinquecentonovantaduemiladuecentonovanta) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 112.316.520 iscritto a ruolo a nome del contribuente Consigliere Mario, con revoca alla scadenza della rata di novembre 1981.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Genova darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi d'imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1980

Il Ministro: Reviglio

(8845)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1980.

Dilazione nel versamento delle entrate da parte della esattoria comunale delle imposte dirette di S. Donato Milanese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza in data 20 aprile 1980, con la quale il titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Donato Milanese, rag. Franco Lupi, rappresentando gravi difficoltà di riscossione chiede la concessione di una dilazione del versamento per l'importo complessivo di L. 448.473.388, relativo alla imposta di ricchezza mobile ed a quella sulle società per gli anni dal 1966 al 1973, iscritte nei ruoli suppletivi e speciali con scadenza alle rate di settembre 1979 e febbraio 1980, a nome delle seguenti società e per l'importo a fianco di ciascuna indicato: Edil Ninfea lire 44.017.106; Aedes Nostra L. 6.155.210; Primavera lire 24.599.704; Verde I L. 15.932.602; Edil La Fortuna lire 67.856.455; Edile Dollasa Cremona L. 27.987.398; Edil Alcor L. 34.338.050; Edil La Tela L. 87.381.178; Consumo Metanopoli L. 63.052.782; Aedes Nostra L. 23.802.311; Arcobaleno L. 34.646.440; Idraulica L. 12.314.415; Bosac Italia L. 2.026.444; Immobiliare Fontelena L. 8.498.808; Immobiliare Fior L. 12.091.198; Immobiliare Fior lire 32.199.604; Consorzio Cooperative Edili L. 30.216.683;

Considerato che l'intendenza di finanza di Milano, confermando le circostanze prospettate dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza;

Considerato che per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico risulta particolarmente difficile in quanto le predette ditte hanno cessato ogni attività ovvero si trovano in stato di liquidazione con procedure coattive chiuse da vari anni oppure risultano inesistenti, sciolte o irreperibili;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al rag. Franco Lupi, titolare dell'esattoria comunale di S. Donato Milanese, è concessa una dilazione del versamento delle entrate per l'ammontare complessivo di L. 438.249.311 (lire quattrocentotrentottomilioniduecentoquarantanovemilatrecentoundici) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 448.473.388 iscritto a ruolo a nome delle predette diciassette ditte con revoca alla scadenza della rata di giugno 1981.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(8846)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1980.

Dilazione nel versamento delle entrate da parte della esattoria delle imposte dirette di Livorno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980, concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Viste le istanze in data 21 agosto 1980 con le quali il titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Livorno chiede la concessione di una dilazione del versamento per l'importo complessivo di lire 17.655.807.693, relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle persone giuridiche ed all'imposta locale sui redditi per gli anni 1974, 1975, 1976 e 1977, iscritte nei ruoli con scadenza alle rate di settembre e novembre 1980, a nome delle ditte Bonasso Franco, Berti Massimo, Faccenda Ubaldo, Fanelli Pratali Luciano, Meazzini Roberto, Panichelli Renato, Romano Maurizio, S.r.l. Albo, Tintori Furio e Dore Celso, adducendo l'impossibilità di riscuotere detto carico in quanto trattasi di contribuenti nullatenenti, deceduti ovvero in stato di detenzione perchè sottoposti ad istruttoria penale per il reato di frode fiscale in relazione a redditi derivanti dall'attività di compartecipazione in società liquidate, fallite o cessate da tempo;

Considerato che l'intendente di finanza di Livorno, confermando le circostanze prospettate dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico d'imposta risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Livorno è concessa dilazione nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 16.705.925.241 (lire sedicimiliardisettecentocinquemilioninovecentoventicinquemiladuecentoquarantuno) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di lire 17.655.807.693 iscritto a ruolo a nome delle ditte sopra indicate, con revoca alla scadenza della rata di novembre 1981.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Livorno darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(8843)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1980.

Concessione per cinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica pisana, stabilimento di Caserta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fabbrica pisana, stabilimento di Caserta;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica pisana, stabilimento di Caserta, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 febbraio 1980 al 5 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8907)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1980.

Sostituzione di un membro del comitato speciale della assicurazione per la disoccupazione involontaria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 24 del regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827 sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale — convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 — riguardante la composizione del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1978, concernente la ricostituzione del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;

Visto il proprio decreto 27 novembre 1979, con il quale il dott. Luigi Ubaldo Palmidoro, primo dirigente, è stato nominato membro del comitato speciale predetto in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la nota del 19 giugno 1980, con la quale il dottor Luigi Ubaldo Palmidoro ha rassegnato le dimissioni da membro del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Luigi Ubaldo Palmidoro in seno al predetto comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Napoletano, primo dirigente, è nominato membro del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Luigi Ubaldo Palmidoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8770)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balsamo & C., in Modugno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Balsamo & C. di Modugno (Bari);

Visti i decreti ministeriali 3 gennaio 1980, 12 febbraio 1980 e 21 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 maggio 1979 al 10 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balsamo & C. di Modugno (Bari), è prolungata al 10 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8911)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officina meccanica e carpenteria Salvatore Grelle, in Ottaviano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officina meccanica e carpenteria Salvatore Grelle, con sede in Ottaviano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 29 febbraio 1980, 1° marzo 1980 e 21 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 aprile 1979 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officina meccanica e carpenteria Salvatore Grelle, con sede in Ottaviano (Napoli), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8902)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta IMAC S.a.s. - Industria meccanica apparecchiature cinematografiche, in Milano, stabilimento in Borgo S. Giovanni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della ditta IMAC S.a.s. - Industria meccanica apparecchiature cinematografiche, con sede in Milano e stabilimento in Borgo S. Giovanni (Milano);

Visti i decreti ministeriali 12 marzo 1980 e 7 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 ottobre 1979 al 6 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta IMAC S.a.s. - Industria meccanica apparecchiature cinematografiche, con sede in Milano e stabilimento in Borgo S. Giovanni (Milano), è prolungata al 6 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Borgo S. Giovanni, Lodi, Sant'Angelo Lodigiano, Lodi Vecchio, San Martino in Strada e San Colombano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8904)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1980.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI, del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal 12 maggio 1980 o entro tre mesi dalla predetta data;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal 12 maggio 1980 o entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8912)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officina meccanica e carpenteria Salvatore Grelle, in Ottaviano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officina meccanica e carpenteria Salvatore Grelle, con sede in Ottaviano (Napoli);

Visti i decreti ministeriale 29 febbraio 1980, 1° marzo 1980, 21 maggio 1980 e 18 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 aprile 1979 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officina meccanica e carpenteria Salvatore Grelle, con sede in Ottaviano (Napoli), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8903)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Photovox di Mario Rossi, con sede e stabilimento in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Photovox di Mario Rossi, con sede e stabilimento in Torino;

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1979, 21 dicembre 1979 e 6 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1979 all'8 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Photovox di Mario Rossi, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8914)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impex Euro, in Pomarico.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Impex Euro, con sede in Pomarico (Matera);

Visti i decreti ministeriali 23 febbraio 1980, 25 febbraio 1980, 31 marzo 1980, 1° aprile 1980 e 14 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 settembre 1979 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impex Euro, con sede in Pomarico (Matera), è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) *e b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8910)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta IMAC S.a.s. - Industria meccanica apparecchiature cinematografiche, in Milano, stabilimento in Borgo S. Giovanni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della ditta IMAC S.a.s. - Industria meccanica apparecchiature cinematografiche, con sede in Milano e stabilimento in Borgo S. Giovanni (Milano);

Visti i decreti ministeriali 12 marzo 1980, 7 giugno 1980 e 18 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 ottobre 1979 al 6 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta IMAC S.a.s. - Industria meccanica apparecchiature cinematografiche con sede in Milano e stabilimento in Borgo S. Giovanni (Milano), è prolungata al 4 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Borgo S. Giovanni, Lodi, Sant'Angelo Lodigiano, Lodi Vecchio, San Martino in Strada e San Colombano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8905)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Achille Talenti, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Achille Talenti di Roma;

Visti i decreti ministeriali 17 novembre 1978, 22 febbraio 1979, 23 febbraio 1979, 15 settembre 1979, 26 ottobre 1979, 6 marzo 1980 e 24 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 maggio 1978 al 17 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Achille Talenti di Roma, è prolungata al 17 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8916)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cisa, in Maddaloni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cisa di Maddaloni (Caserta);

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione

salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1980 al 31 agosto 1980.

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cisa di Maddaloni (Caserta), è prolungata al 30 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8913)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Gomma, con sede e stabilimento in San Damiano di Brughiero.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Alfa Gomma, con sede e stabilimento in San Damiano di Brughiero (Milano);

Visti i decreti ministeriali 24 aprile 1979, 20 luglio 1979, 21 luglio 1979 e 4 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 30 dicembre 1979;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Gomma, con sede e stabilimento in San Damiano di Brughiero (Milano), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8906)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Incap S.r.l., stabilimento di Sparanise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Incap S.r.l., stabilimento di Sparanise (Caserta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Incap S.r.l., stabilimento di Sparanise (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1980 al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8915)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura e tessitura di Tollegno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione

di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Filatura e tessitura di Tollegno, in Tollegno (Vercelli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura e tessitura di Tollegno, in Tollegno (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 agosto 1979 al 17 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1980

p. *Il Ministro:* QUATTRONE

(8909)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo poligrafico Alterocca, in Terni, ora Poligrafico italiano Terni, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuovo poligrafico Alterocca di Terni, ora Poligrafico italiano Terni, in liquidazione;

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1978, 28 febbraio 1979, 11 maggio 1979, 29 giugno 1979, 30 dicembre 1979 e 1° aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo poligrafico Alterocca di Terni, ora Poligrafico italiano Terni, in liquidazione, è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1980

p. *Il Ministro:* QUATTRONE

(8917)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Modificazioni alle percentuali di compensazione di cui all'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 29 marzo 1979 e 13 aprile 1979, emanati ai sensi dell'art. 34 del citato decreto n. 633, con i quali sono state determinate le percentuali forfettarie di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella *A* allegata al detto decreto n. 633 effettuate da produttori agricoli;

Visto il decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, concernente disposizioni in materia tributaria;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1980 modificativo dei citati decreti ministeriali;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, concernente disposizioni in materia tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno;

Ritenuta la necessità, a seguito della mancata conversione in legge dei citati decreti-legge, di provvedere alla modifica delle percentuali forfettarie di compensazione stabilite con il decreto ministeriale 3 luglio 1980;

Decreta:

Art. 1.

Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti nelle misure a fianco di ciascuno di essi indicato:

a) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, di cui al n. 2 della tabella *A*, parte prima, allegata al decreto n. 633 14%

b) animali vivi della specie suina di cui al n. 2 della tabella *A*, parte prima 9%

c) animali vivi della specie ovina e caprina di cui al n. 2 della citata tabella *A*, parte prima 6%

d) prodotti di cui ai numeri 1, 3, 4 escluse le rane, 5, 6, 9 escluso il latte fresco indicato nelle successive lettere *e*) e *g*), 11, 12, 34, 36, 47, 48 e 49 della citata tabella *A*, parte prima . . . 6%

e) latte fresco non concentrato né zuccherato, non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati 14%

f) prodotti compresi nella citata tabella *A*, parte prima, derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura, dalla mitilicoltura, dalla ostricoltura e dall'allevamento di rane e altri molluschi e crostacei 3%

g) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, condizionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; cereali di cui al n. 21 della citata tabella *A*, parte prima, escluso il riso; prodotti della silvicoltura di cui ai numeri da 43 a 46 della citata tabella *A*, parte prima 1%

h) riso (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) compreso nella voce cereali di cui al n. 21 della citata tabella *A*, parte prima; altri prodotti compresi nella citata tabella *A*, parte prima, diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti 3%

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° ottobre 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

(9037)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 17 settembre 1980. Ammissione del progetto di costruzione del nuovo impianto della Gepi S.p.a. e Legler S.p.a., alle agevolazioni di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4, quarto e quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al Comitato il compito di accertare — su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere del comitato tecnico di cui al quarto comma dell'art. 4 — la rispondenza dei progetti presentati dalle singole aziende ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal C.I.P.I., ai fini dell'ammissione dei progetti stessi alle agevolazioni finanziarie da concedersi sulle disponibilità del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale;

Visto l'art. 3, settimo comma, della legge n. 675/77, modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 23/79, convertito, con modificazioni, nella legge n. 91/79;

Vista la domanda presentata dalla Gepi S.p.a. e Legler S.p.a. in nome e per conto di una costituenda società, trasmessa ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 marzo 1979, dall'istituto finanziatore tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, diretta ad ottenere per il nuovo stabilimento industriale, a ciclo integrato, per la produzione di tessuto denim originale, da realizzarsi in Calabria (provincia di Cosenza), il mutuo agevolato, il contributo sugli interessi per il finanziamento deliberato dall'istituto di credito, il contributo a copertura delle spese relative alla formazione professionale dei lavoratori, nonchè il contributo in conto capitale ai sensi dell'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/78;

Considerate le seguenti caratteristiche dell'iniziativa, quali risultano dalla relazione istruttoria condotta dall'istituto finanziatore:

obiettivi del progetto: realizzazione nel Mezzogiorno (Calabria) di uno stabilimento a ciclo integrato per la produzione di tessuto denim composto da una filatura dotata di 10.000 fusi ring e 500 teste open end, una tintoria filo, una tessitura dotata di 96 telai a proiettile ed una linea di fissaggio da 12.000 km/a;

tempi di realizzazione: entro il 1982 gli investimenti fissi;

occupazione prevista al 1984 primo anno a regime: 404 unità;

costo del progetto: 38.000 milioni di lire per investimenti fissi, 14.580 milioni di lire per scorte di materie prime e semilavorati e 28.820 milioni di lire per il circolante;

mutuo agevolato di cui all'art. 4, primo comma, lettera *a*), proposto dall'istituto: 8.763 milioni di lire;

finanziamento di cui all'art. 4, primo comma, lettera *b*), deliberato dall'istituto: 17.527 milioni di lire, con durata decennale comprensivo del periodo di 2 anni di pre-ammortamento;

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno: 10.540 milioni di lire;

Considerato che l'intervento della Gepi S.p.a. nella costituenda società risulta conforme alle direttive approvate dal C.I.P.I. il 20 luglio 1979;

Tenuto conto che il progetto di costruzione del nuovo impianto appare rispondente al relativo programma finalizzato ed agli indirizzi della politica industriale, nonchè alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal C.I.P.I.;

Considerata la validità delle proposte formulate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concordanti, tra l'altro, con il parere espresso dal comitato tecnico di cui al quarto comma dell'art. 4 della citata legge n. 675 del 1977;

Delibera:

E' approvato il progetto di costruzione del nuovo impianto di cui alle premesse che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dal predetto art. 4, primo comma, della legge n. 675/77 e dall'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:

lettera *a*) mutuo agevolato di 8.763 milioni di lire, con durata decennale comprensivo del periodo di 2 anni di preammortamento;

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento, di lire 17.527 milioni, deliberato dall'istituto di credito a medio termine con tasso a carico del mutuatario pari al 30 % del tasso di riferimento;

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno pari a 10.200 milioni di lire.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera, vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'azienda.

Roma, addì 17 settembre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(8927)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

Corso dei cambi del 25 settembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	856,05	856,05	856,05	856,05	856 —	856,05	855,95	856,05	856,05	856 —
Dollaro canadese	735,35	735,35	735,25	735,35	735,04	735,30	735,35	735,35	735,35	735,35
Marco germanico	475,59	475,59	475,25	475,59	475,66	475,55	475,58	475,59	475,59	475,58
Fiorino olandese	437,51	437,51	437,75	437,51	437,62	437,50	437,58	437,51	437,51	437,50
Franco belga	29,692	29,692	29,69	29,692	29,69	29,70	29,685	29,692	29,692	29,68
Franco francese	204,91	204,91	204,80	204,91	204,85	204,90	204,93	204,91	204,91	204,90
Lira sterlina	2054,50	2054,50	2052,50	2054,50	2053,97	2054,35	2054,50	2054,50	2054,50	2054,50
Lira irlandese	1787 —	1787 —	1790 —	1787 —	1789,89	—	1791,20	1787 —	1787 —	—
Corona danese	153,75	153,75	153,60	153,75	153,62	153,70	153,76	153,75	153,75	153,75
Corona norvegese	176,02	176,02	176,15	176,02	175,98	176,02	176,06	176,02	176,02	176 —
Corona svedese	206 —	206 —	205,90	206 —	205,91	206 —	206,04	206 —	206 —	206 —
Franco svizzero	521,36	521,36	520 —	521,36	520,20	521,35	521,03	521,36	521,36	521,35
Scellino austriaco	67,25	67,25	67,20	67,25	67,17	67,20	67,28	67,25	67,25	67,25
Escudo portoghese	17,09	17,09	17,17	17,09	17,13	17,05	17,20	17,09	17,09	17,10
Peseta spagnola	11,636	11,636	11,63	11,636	11,62	11,60	11,64	11,636	11,636	11,63
Yen giapponese	3,99	3,99	3,99	3,99	3,98	3,95	3,99	3,99	3,99	3,98

Media dei titoli del 25 settembre 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	61,300
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,400
» 5,50 % » » 1968-83	84,800
» 5,50 % » » 1969-84	81,575
» 6 % » » 1970-85	79,450
» 6 % » » 1971-86	77,150
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	75,225
» 9 % » » 1976-91	77,050
» 10 % » » 1977-92	81,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,750
» » » » 1- 3-1979/81	99,600
» » » » 1- 7-1979/81	99 —
» » » » 1-10-1979/81	98,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	98,400
» » » » 1- 5-1979/82	97,550
» » » » 1- 7-1979/82	97,550
» » » » 1-10-1979/82	97,400
» » » » 1- 1-1980/82	98 —
» » » » 1- 3-1980/82	98,850
» » » » 1- 1-1980/83	97,225
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	98,300
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,925
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,700
» » » 12 % 1- 4-1982	94,975
» » » 12 % 1-10-1983	92,200
» » » 12 % 1- 1-1984	92,500
» » » 12 % 1- 4-1984	92,500
» » » 12 % 1-10-1984	92,400
» » » 12 % 1-10-1987	89,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 settembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	856 —
Dollaro canadese	735,35
Marco germanico	475,585
Fiorino olandese	437,545
Franco belga	29,688
Franco francese	204,92
Lira sterlina	2054,50
Lira irlandese	1789,10
Corona danese	153,755
Corona norvegese	176,04
Corona svedese	206,02
Franco svizzero	521,195
Scellino austriaco	67,265
Escudo portoghese	17,145
Peseta spagnola	11,638
Yen giapponese	3,99

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Diario delle prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a duecentosettantaquattro posti di documentalista e aiuto bibliotecario nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Si avverte che nei giorni 5 e 6 gennaio 1981, con inizio alle ore 8, avranno luogo in Roma le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a duecentosettantaquattro posti di documentalista e aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero per i beni culturali e ambientali, bandito con decreto ministeriale 18 febbraio 1978 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 10 luglio 1978.

Le prove avranno luogo a Roma.

I candidati sono tenuti a presentarsi ad una delle seguenti sedi secondo la lettera iniziale del proprio cognome (le donne coniugate devono tenere conto del cognome di nascita):

palazzo dello Sport, viale dell'Umanesimo, Roma-Eur: per i candidati le cui iniziali dei cognomi siano comprese tra le lettere A e K;

locali della Fiera di Roma, viale Cristoforo Colombo: per i candidati le cui iniziali siano comprese tra le lettere L e O;

palazzo dei Congressi, piazzale Kennedy, Roma-Eur: per i candidati le cui iniziali dei cognomi siano comprese tra le lettere P e S;

sala auditorium della tecnica, viale dell'Astronomia, 30, Roma-Eur: per i candidati le cui iniziali siano comprese tra le lettere T e Z.

Le prove si svolgeranno nel seguente ordine:

5 gennaio 1981: svolgimento di un tema di cultura generale a scelta del candidato tra: 1) storia politica d'Italia dalla caduta dell'impero romano d'occidente ai giorni nostri; 2) storia letteraria e artistica d'Italia dalla caduta dell'impero romano d'occidente ai nostri giorni;

6 gennaio 1981: traduzione, con l'aiuto del dizionario, di un brano narrativo di senso compiuto da una lingua scelta dal candidato tra latino, inglese, francese, tedesco.

(8719)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte o pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli del personale di alcune carriere del Ministero dell'interno dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

Le prove scritte o pratiche degli esami di idoneità indetti con decreto interministeriale in data 12 giugno 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980 avranno luogo con le seguenti modalità:

PROGETTO *A*

(progetto di servizio nel settore della depenalizzazione decorrente dal 2 luglio 1979)

1) qualifica di inquadramento: segretario (Amministrazione civile dell'interno);

qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: ragioniere - segretario (2ª categoria).

La prova scritta si terrà il giorno 11 giugno 1981, alle ore 8,30, in Roma, palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, aule «A» e «B».

2) qualifica di inquadramento: coadiutore del ruolo di archivio (Amministrazione civile dell'interno);

qualifica di assunzione ai sensi della legge 285/1977: archivista (3ª categoria).

La prova scritta si terrà il giorno 5 giugno 1981, alle ore 8,30, in Roma, palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, aula «A».

3) qualifica di inquadramento: coadiutore dattilografo (Amministrazione civile dell'interno);

qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: dattilografo (3ª categoria).

La prova pratica si terrà il giorno 6 giugno 1981, alle ore 8,30, in Roma, palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, aula «A».

4) qualifica di inquadramento: coadiutore meccanografo (Amministrazione civile dell'interno);

qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: meccanografo (3ª categoria).

La prova pratica si terrà il giorno 2 giugno 1981, alle ore 8,30, in Roma, Ministero dell'interno, piazza Viminale, salone delle conferenze del palazzo Viminale, piano terra.

5) qualifica di inquadramento: commesso (Amministrazione civile dell'interno);

qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: commesso (4ª categoria).

La prova scritta si terrà il giorno 3 giugno 1981 alle ore 8,30, in Roma, Ministero dell'interno, piazza Viminale, salone delle conferenze del palazzo Viminale, piano terra.

6) qualifica di inquadramento: operaio comune nel ruolo degli operai permanenti (Amministrazione civile dell'interno);

qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: operaio (4ª categoria).

La prova scritta si terrà il giorno 4 giugno 1981 alle ore 8.30, in Roma, Ministero dell'interno, salone delle conferenze del palazzo Viminale, piano terra.

PROGETTO *B*

(progetto per i servizi amministrativi e contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco decorrente dal 20 aprile 1978)

1) qualifica di inquadramento: segretario (Corpo nazionale dei vigili del fuoco);

qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: ragioniere - segretario (2ª categoria).

La prova scritta si terrà il giorno 22 dicembre 1980, alle ore 8,30, in Roma, palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, aula «A».

2) qualifica di inquadramento: coadiutore del ruolo di archivio (Amministrazione civile dell'interno);

qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: archivista - computista (3ª categoria).

La prova scritta si terrà il giorno 24 novembre 1980, alle ore 8, in Roma, palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, aula «B».

3) qualifica di inquadramento: coadiutore dattilografo (Amministrazione civile dell'interno);

qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: dattilografo (3ª categoria).

La prova pratica si terrà il giorno 24 novembre 1980, alle ore 8, in Roma, palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, aula «C».

PROGETTO *C*

(progetto per i servizi amministrativi e contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco decorrente dal 19 luglio 1978)

1) qualifica di inquadramento: segretario (Corpo nazionale dei vigili del fuoco);

qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: ragioniere - segretario (2ª categoria).

La prova scritta si terrà il giorno 22 dicembre 1980, alle ore 8,30, in Roma, palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, aula «C».

2) qualifica di inquadramento: coadiutore del ruolo di archivio (Amministrazione civile dell'interno);
qualifica di assunzione ai sensi della legge 285/1977: archivista (3ª categoria).

La prova scritta si terrà il giorno 24 novembre 1980, alle ore 14, in Roma, palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, aula « B ».

3) qualifica di inquadramento: coadiutore dattilografo (Amministrazione civile dell'interno);
qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: dattilografo (3ª categoria).

La prova pratica si terrà il giorno 24 novembre 1980, alle ore 14, in Roma, palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, aula « C ».

PROGETTO *D*
(progetto per i servizi antincendi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco decorrente dal 17 aprile 1978)

1) qualifica di inquadramento: perito del ruolo tecnico della carriera di concetto (Corpo nazionale dei vigili del fuoco);
qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: perito meccanico (2ª categoria).

La prova scritta si terrà il giorno 22 dicembre 1980, alle ore 8,30, in Roma, palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, aula « B ».

2) qualifica di inquadramento: coadiutore meccanografo (Amministrazione civile dell'interno);
qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: programmatore - meccanografo (3ª categoria).

La prova pratica si terrà il giorno 18 dicembre 1980, alle ore 8,30, in Roma, Ministero dell'interno, piazza Viminale, centro elettronico del servizio elettorale, palazzo Viminale, 5° piano.

3) qualifica di inquadramento: coadiutore del ruolo di archivio (Amministrazione civile dell'interno);
qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: disegnatore (3ª categoria).

La prova scritta si terrà il giorno 2 dicembre 1980, alle ore 8,30, in Roma, Ministero dell'interno, piazza Viminale, salone delle conferenze del palazzo Viminale, piano terra.

4) qualifica di inquadramento: operaio specializzato - ruolo degli operai permanenti (Amministrazione civile dell'interno);
qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/1977: fototecnico - rilegatore - compositore - linotipista (3ª categoria).

La prova pratica si terrà il giorno 10 dicembre 1980, alle ore 9, presso le scuole centrali antincendi Capannelle, Roma.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di disporre il rinvio a data diversa da quella stabilita dal presente avviso o la variazione della sede di una o più prove scritte o pratiche. In tal caso verrà data comunicazione ai singoli candidati.

(8954)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Pesaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2306 in data 28 dicembre 1979, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Pesaro;
Visto il successivo decreto n. 2306/1 in data 30 aprile 1980, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso summenzionato;
Visti i verbali redatti e sottoscritti dalla predetta commissione giudicatrice, nonché la graduatoria di merito formulata dalla commissione medesima;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria relativa al concorso di cui in premessa:

1) Ferrati Giovanni Carlo . . . punti 184,547 su 240

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e del comune interessato.

Pesaro, addì 9 settembre 1980

Il medico provinciale: ALOIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2306 in data 28 dicembre 1979, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Pesaro;
Visto il proprio decreto n. 2306/2 in data 9 settembre 1980, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso summenzionato;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

Il dott. Giovanni Carlo Ferrati, vincitore del concorso in premessa, è nominato ufficiale sanitario del comune di Pesaro.
La nomina è fatta, in via di esperimento, per un biennio, trascorso il quale, sentiti gli organi competenti, si provvederà alla nomina definitiva o alla dimissione.
Il predetto sanitario dovrà assumere servizio presso l'ufficio di igiene del cennato comune entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data del presente decreto.
Il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e del comune interessato.

Pesaro, addì 9 settembre 1980

Il medico provinciale: ALOIA

(8863)

OSPEDALE CIVILE DI FORLIMPOPOLI

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Forlimpopoli (Forlì).

(3266/S)

OSPEDALE « S. NICOLA PELLEGRINO » DI TRANI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trani (Bari).

(3267/S)

OSPEDALE CIVILE DI BOZZOLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bozzolo (Mantova).

(3268/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(3265/S)

OSPEDALE « F. PETRUCCIOLI » DI PITIGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi volgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pitigliano (Grosseto).

(3270/S)

OSPEDALE « POVERI INFERMI » DI BORGOSESIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto della divisione di medicina;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Borgosesia (Vercelli).

(3278/S)

ISTITUTO PER L'INFANZIA DI TRIESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di aiuto della divisione di ostetricia;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trieste.

(3279/S)

OSPEDALE « M. LAURO » DI S. AGNELLO DI SORRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto e sei posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di pediatria addetti alla sezione di neonatologia;

un posto di aiuto e sei posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di radiologia;

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi volgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agnello di Sorrento (Napoli).

(3280/S)

OSPEDALE MAGGIORE «SS. TRINITA'» DI FOSSANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(3281/S)

ARCISPEDALE «S. MARIA NUOVA» DI REGGIO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto della divisione di geriatria;

un posto di aiuto del servizio di angiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(3272/S)

OSPEDALE CIVILE DI CEGLIE MESSAPICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceglie Messapico (Brindisi).

(3275/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1980, n. **44.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 17 *maggio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1980, n. **45.**

Provvedimenti per il risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici dei comuni pugliesi.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 17 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia agevola interventi di recupero parziale o totale di edifici o alloggi di proprietà di privati siti nelle zone omogenee di tipo *A*, mediante contributi su mutui.

Art. 2.

Gli interventi di recupero ammessi a contributo regionale debbono essere inseriti negli strumenti urbanistici previsti dalla legge statale 5 agosto 1978, n. 457 e sono quelli definiti dalla medesima legge con esclusione delle lettere *a)* ed *e)*.

Anche il limite massimo di costo ammissibile a metro quadrato è quello previsto dalla citata legge e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

L'intervento regionale si realizza mediante la concessione di contributi su mutui venticinquennali e con un onere a carico del mutuatario pari al 4%.

Art. 4.

Tra le spese ammesse a contributo sono comprese quelle relative agli onorari professionali per la progettazione e la direzione dei lavori, in base alle tariffe vigenti, quelle contrattuali, ipotecarie, di sopralluoghi, di collaudi, ed accessorie in quanto inerenti al risanamento ed alla ristrutturazione.

Art. 5.

Per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge la Regione stipulerà apposita convenzione con tutti gli istituti di credito abilitati.

Art. 6.

Gli interessati, per avvalersi dei benefici indicati, dovranno presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, settore dell'edilizia pubblica residenziale, la domanda corredata da:

a) relazione tecnica dei lavori da eseguire;

b) presumibile spesa occorrente;

c) progetti tecnici dettagliati.

Art. 7.

La Regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, localizza gli interventi ammessi a contributo e ne dà comunicazione, entro i 30 giorni successivi, agli interessati.

Art. 8.

I beneficiari in possesso della predetta comunicazione regionale di ammissione a contributo sul mutuo, stipuleranno con gli istituti di credito abilitati il contratto di mutuo ed invieranno copia alla Regione per il relativo decreto di messa a disposizione dei fondi.

Art. 9.

L'erogazione dei fondi verra effettuata su presentazione di certificazione e conseguente nulla-osta dell'assessorato competente - settore edilizia residenziale pubblica, alle seguenti scadenze:

1) per il 50 % all'inizio dei lavori;

2) per il 30 % alla fine dei lavori;

3) per la restante somma dietro presentazione di certificazione di collaudo o di regolare esecuzione.

Art. 10.

I beneficiari, entro dieci mesi dalla comunicazione regionale di cui all'art. 7, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori pena la revoca del finanziamento.

L'immobile oggetto del recupero dovrà essere adibito a civile abitazione per la intera durata del mutuo, sotto comminatoria della restituzione dell'intero contributo ricevuto. Il canone locativo dovrà essere determinato a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392.

I piani terra possono essere adibiti anche a botteghe artigiane, negozi, asili nido, o qualunque altra destinazione.

La vigilanza tecnica-amministrativa verra esercitata dalla Regione anche per quanto concerne la destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 4 della legge statale 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 11.

Il capitale mutuato ed i relativi interessi nella misura agevolata del 4 %, dovranno essere restituiti a rate semestrali posticipate entro il termine di validità del mutuo a decorrere dal giorno successivo a quello della effettiva e totale erogazione della somma.

Art. 12.

L'importo dei contributi di cui alla presente legge è fissato per l'anno 1980 in L. 2.500.000.000.

Art. 13.

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura sul bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sul cap. 01228 (c.n.i.) « Contributi su mutui per il risanamento ed il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici dei comuni pugliesi ».

Al bilancio di previsione 1980 è introdotta la seguente variazione:

Parte II. — SPESA

Variazione in aumento:

	Stanz. comp.	Stanz. cassa
Cap. 01228 (c.n.i.). — Contributi su mutui per il risanamento ed il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici dei comuni pugliesi	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000

Variazione in diminuzione:

	Stanz. comp.	Stanz. cassa
Cap. 16204. — Fondo per il finanziamento di spese di investimento derivanti da leggi regionali in corso di adozione	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione con appositi stanziamenti previsti dalle relative leggi di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 15 maggio 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1980, n. **46.**

Istituzione del comitato oncologico regionale, dei comitati clinici ospedalieri e del registro regionale dei tumori.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 17 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina l'istituzione e il funzionamento di un comitato regionale e dei comitati oncologici ospedalieri o clinici ospedalieri allo scopo di potenziare le attività sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione dei tumori maligni privilegiando la loro organizzazione interdisciplinare e dipartimentale secondo il decreto del Ministro della sanità 8 novembre 1976.

Art. 2.

I comitati oncologici ospedalieri sono istituiti presso gli ospedali regionali e presso gli ospedali provinciali o zonali con almeno 500 ricoveri oncologici annui.

L'istituzione è deliberata dall'ente gestore dell'ospedale interessato, sentito il consiglio dei sanitari.

Il comitato è composto da sei membri rappresentati da un patologo, un radioterapista nonchè da un internista, un chirurgo ed un clinico pediatra, particolarmente esperti in oncologia e un radiodiagnosta.

Di essi due vengono designati dalle organizzazioni sindacali del personale sanitario e quattro dal consiglio dei sanitari, scelti tra il personale di ruolo o, in mancanza, fra quello incaricato o, in mancanza ancora, fra i consulenti.

I comitati possono richiedere, di volta in volta, se necessario di acquisire la competenza specialistica di sanitari di branche diverse da quelle rappresentate nel comitato.

Art. 3.

Compiti del comitato oncologico ospedaliero sono: l'organizzazione ed il miglioramento dell'attività di prevenzione ed il miglioramento dell'attività di prevenzione, diagnosi e cura dei tumori nei singoli ospedali. Esso in particolare:

1) elabora ed applica protocolli diagnostici per ogni tipo di neoplasia;

2) elabora, applica e controlla l'esecuzione dei piani di trattamento degli ammalati neoplastici curati in tutte le divisioni e servizi dell'ospedale sottoponendo i pazienti a controlli periodici;

3) raccoglie ed elabora i dati clinici relativi ai pazienti trattati in regime di ricovero o ambulatoriale in apposito registro;

4) predispone e coordina le attività didattiche, di qualificazione e aggiornamento in campo oncologico svolte dall'ospedale;

5) partecipa alle attività di assistenza, studio e aggiornamento predisposto dal comitato oncologico regionale, o proposte in campo oncologico a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Al comitato oncologico ospedaliero sono sottoposti tutti i pazienti ricoverati in ospedale o ammessi agli ambulatori, che siano affetti da tumori o sospetti di esserlo, prima che vengano sottoposti a qualunque trattamento terapeutico;

6) le funzioni di coordinatore del comitato oncologico ospedaliero saranno affidate a rotazione annuale ad un membro del comitato eletto dai componenti.

Tale funzione potrà essere confermata.

Art. 4.

Con deliberazione della giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sarà istituito il comitato oncologico regionale avente sede presso l'assessorato regionale alla sanità.

Il comitato oncologico regionale è composto:

dall'assessore regionale alla sanità o da persona da lui delegata, che lo presiede;

da un esperto designato dall'Università di Bari;

da otto membri designati dalle maggiori organizzazioni oncologiche nazionali (Società italiana di oncologia, Associazione italiana di oncologia medica, Lega nazionale per la lotta contro i tumori, Associazione italiana ematologia pediatrica);

da due membri designati dal consiglio regionale.

Svolge le funzioni di segretario del comitato un funzionario dell'assessorato.

Il comitato renderà copia degli atti della propria attività alla commissione consiliare sanità.

Il comitato regionale dura in carica per cinque anni.

Il comitato si riunisce almeno tre volte l'anno e quando ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti.

Ai componenti il comitato competono le indennità di cui alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 27.

Art. 5.

I compiti del comitato oncologico regionale sono:

1) elaborare proposte organiche per l'organizzazione della prevenzione, diagnosi precoce e assistenza oncologica nel territorio regionale, privilegiando l'istituzione di centri di « depistage », di ambulatori di terapia oncologica medica e di strutture di assistenza oncologica diurna;

2) elaborare proposte organiche in ordine alla istituzione e funzionamento di servizi oncologici a carattere dipartimentale;

3) fornire indirizzi per la ricerca clinica e di base negli ospedali e per il miglioramento dei livelli di assistenza con riguardo al trattamento specialistico che i servizi oncologici devono assicurare al malato;

4) coordinare i livelli di assistenza degli ospedali nei quali siano istituiti comitati oncologici ospedalieri con particolare riguardo ai trattamenti oncologici integrati;

5) formulare proposte in ordine alla formazione della qualificazione ed aggiornamento del personale medico e paramedico destinato ad operare nella ricerca ed assistenza oncologica;

6) programmare tutte le attività attribuite alla sua competenza con gli orientamenti della riforma sanitaria e del piano regionale sanitario.

Art. 6.

E' istituito il registro regionale dei tumori.

Art. 7.

La giunta regionale, sentito il comitato oncologico regionale e previo parere della competente commissione consiliare, con propria deliberazione determina le modalità di tenuta del registro.

Art. 8.

Il sanitario, che nell'esercizio della sua professione, viene a conoscenza di un caso di neoplasia o sospetta di esserlo, deve darne immediata comunicazione all'assessorato regionale alla sanità per il censimento del caso e la sua iscrizione nel registro dei tumori.

Art. 9.

All'onere rivenienle dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 20.000.000 per il 1980, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione 1980:

Parte II. — Spesa

Variazione in aumento:

	Competenza	Cassa
Cap. 03303. — Spese per il funzionamento del comitato oncologico regionale e per il registro regionale dei tumori . . .	L. 20.000.000	L. 20.000.000

Variazione in diminuzione:

	Competenza	Cassa
Cap. 16106. — Fondo di riserva del fondo sanitario regionale .	L. 20.000.000	L. 20.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 15 maggio 1980

QUARTA

(6493)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1980, n. 13.

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale provinciale e modifiche al vigente ordinamento del personale.

(*Pubblicata nel numero straordinario del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 28 del 28 maggio* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che con apposita legge venga più compiutamente definito l'assetto strutturale della provincia, il personale provinciale, ad esclusione di quello previsto nei successivi articoli 5 e 6, a decorrere dal 1° luglio 1978, è distribuito su sette livelli funzionali-retributivi, le cui declaratorie sono definite nella tabella costituente l'allegato *A* della presente legge. Nei predetti livelli competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

primo livello	L. 1.800.000
secondo livello	» 2.196.000
terzo livello	» 2.556.000
quarto livello	» 2.790.000
quinto livello	» 3.150.000
sesto livello	» 3.600.000
settimo livello	» 4.500.000

Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio di importo costante pari al 16 per cento dello stipendio iniziale di livello.

Il conferimento della nuova classe di stipendio comporta il riassorbimento degli aumenti periodici biennali maturati nella classe di provenienza, fatta salva l'attribuzione di aumenti periodici nella nuova classe nel numero necessario a conservare la eventuale maggiore retribuzione in godimento.

Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità richiesta.

Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'assetto strutturale di cui al primo comma, avranno durata triennale a decorrere dal 1° gennaio 1979; la relativa disciplina conserva efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative.

Art. 2.

Il personale provinciale di ruolo, salvo quello previsto nei successivi articoli, in servizio alla data del 1° luglio 1978, è inquadrato dalla stessa data nei nuovi livelli funzionali-retributivi, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° luglio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:

nel secondo livello il personale della carriera ausiliaria;

nel terzo livello il personale della carriera ausiliaria atipica e le guardie di sanità del ruolo speciale ad esaurimento;

nel quarto livello il personale della carriera esecutiva ed i vice ispettori infermieri;

nel quinto livello il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento del personale professionale e gli ispettori infermieri;

nel sesto livello il personale della carriera di concetto;

nel settimo livello il personale della carriera direttiva con qualifica di consigliere o di direttore di sezione e qualifiche equiparate.

Ai fini dell'inquadramento previsto nel precedente comma si considera carriera ausiliaria atipica quella con parametro iniziale di stipendio superiore a 120.

Il personale che alla data 1° luglio 1978 rivestiva la qualifica di segretario capo, coadiutore superiore ed equiparate e la quarta qualifica della carriera ausiliaria è collocato nel livello immediatamente superiore a quello risultante dalla applicazione del primo comma.

Il personale assunto o trasferito nei ruoli provinciali nel periodo compreso tra il 1° luglio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei livelli funzionali-retributivi in conformità ai criteri innanzi indicati. L'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dalla data della nomina o dell'inquadramento ed economica da quella della effettiva assunzione in servizio.

Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

Nel caso in cui, dopo la data del 1° luglio 1978 il dipendente abbia conseguito il passaggio o la promozione ad una qualifica superiore o la nomina in una carriera superiore che, se ottenuti prima, avrebbero determinato l'inquadramento in un diverso livello, si procede, con effetto dalla data del passaggio o della promozione o della nomina, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello, secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante dal 1° luglio 1978 o dalle date di cui ai precedenti commi quarto, quinto e sesto, al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi, vengono sommati i seguenti elementi in conformità alla posizione economica individuale di ciascun dipendente:

a) stipendio tabellare comprensivo delle classi e degli aumenti biennali;

b) assegno perequativo pensionabile;

c) acconto sui fututri miglioramenti economici di cui all'art. 1 della legge provinciale 23 aprile 1979, n. 1;

d) una somma pari alla differenza fra il valore iniziale del nuovo livello retributivo di inquadramento e l'importo dello stipendio iniziale tabellare della corrispondente carriera di appartenenza riferito rispettivamente ai parametri 120, 143, 188 e 257; in ogni caso tale somma non potrà essere inferiore a quella spettante al personale della carriera ausiliaria inquadrato nel terzo livello, né superare quella spettante al personale della carriera direttiva collocato nel settimo livello.

Ai fini della determinazione della somma di cui alla lettera d) del precedente settimo comma per il personale, appartenente al ruolo speciale ad esaurimento del personale professionale si considera la differenza tra il valore iniziale del nuovo livello di inquadramento e l'importo dello stipendio iniziale tabellare della qualifica di appartenenza.

Per gli ispettori e i vice ispettori infermieri la somma di cui alla lettera d) del precedente settimo comma è pari a quella spettante al personale della carriera esecutiva inquadrato rispettivamente nel quinto e nel quarto livello.

Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato sia superiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classi e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali al 2,50 per cento, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale inquadrato nei ruoli provinciali a norma degli articoli 23 e 24 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, a decorrere dalla data dell'inquadramento.

Art. 3.

Il personale provinciale delle scuole dell'infanzia contemplato nelle tabelle A, B e C allegate alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, in servizio alla data del 1° luglio 1978, è inquadrato dalla stessa data nei nuovi livelli retributivi previsti nel precedente art. 1 avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° luglio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:

nel secondo livello le inservienti;

nel quarto livello le assistenti;

nel sesto livello le insegnanti;

nel settimo livello le vigilatrici didattiche, i coordinatori pedagogici e gli ispettori tecnici amministrativi.

Le funzioni e le attribuzioni proprie del personale di cui al precedente comma sono quelle definite nella legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13; il personale inquadrato nel secondo livello svolge le attività indicate per il medesimo livello nelle declaratorie di cui alla tabella costituente l'allegato A della presente legge.

Il personale assunto o trasferito nei ruoli provinciali nel periodo compreso tra il 1° luglio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei livelli funzionali-retributivi con l'osservanza dei criteri innanzi indicati. L'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dalla data della nomina o dell'inquadramento ed economica da quella della effettiva assunzione in servizio.

Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

Nel caso in cui, dopo la data del 1° luglio 1978 il dipendente abbia conseguito un passaggio o la nomina ad una qualifica superiore che, se ottenuti prima, avrebbero determinato l'inquadramento in un diverso livello, si procede, con effetto dalla data del passaggio o della nomina, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello, secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante dal 1° luglio 1978 o dalle date di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto, al personale di cui al presente articolo, vengono sommati i seguenti elementi, in conformità alla posizione economica individuale del dipendente:

a) stipendio tabellare comprensivo delle classi e degli aumenti biennali;

b) assegno annuo pensionabile o assegno perequativo pensionabile;

c) acconto sui futuri miglioramenti economici di cui allo art. 1 della legge provinciale 23 aprile 1979, n. 1;

d) una somma pari alla differenza fra il valore iniziale del nuovo livello retributivo e l'importo dello stipendio iniziale tabellare della corrispondente qualifica di appartenenza; in ogni caso tale somma non potrà essere inferiore o superiore rispettivamente al limite minimo e massimo previsto dalla lettera d) del settimo comma del precedente art. 2.

Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato sia superiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali al 2,50 per cento, d'importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato di cui all'art. 55 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è corrisposto, a decorrere dal 1° luglio 1978, il trattamento economico previsto per il stesto livello funzionale-retributivo, determinato con l'osservanza dei criteri stabiliti nel presente articolo.

Art. 4.

Al personale provinciale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali si applicano le disposizioni di cui al titolo VI « Personale militare », del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dai seguenti commi.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato nei livelli funzionali-retributivi, ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1° luglio 1978.

Ai fini dell'inquadramento nei nuovi livelli funzionali-retributivi di cui al primo comma dell'art. 50 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, il nuovo stipendio spettante dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, viene determinato in conformità alla posizione economica individuale del dipendente, sommando i seguenti elementi:

a) trattamento economico complessivo annuo lordo per stipendio comprensivo degli aumenti biennali;

b) assegno perequativo pensionabile;

c) una somma pari a quella spettante, ai sensi della lettera d), settimo comma, del precedente art. 2, rispettivamente, al personale della carriera esecutiva inquadrato nel quarto livello per le guardie, guardie scelte e vice brigadieri, al personale della carriera esecutiva inquadrato nel quinto livello per i brigadieri, marescialli ordinari, marescialli capo e marescialli maggiori e al personale della carriera di concetto inquadrato nel sesto livello per i marescialli maggiori scelti.

Nei casi previsti dall'art. 51 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, la rideterminazione del trattamento economico viene effettuata in conformità ai criteri stabiliti nel presente articolo.

Art. 5.

Con effetto dal 1° luglio 1978, gli stipendi tabellari fissati dall'art. 22 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, per i dipendenti in possesso delle qualifiche di consigliere e direttore di sezione ed equiparate, sono transitoriamente incrementati, rispettivamente, per il personale contemplato dall'art. 1 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 45, e successive modificazioni, di una somma pari a quella spettante al personale della carriera direttiva inquadrato nel settimo livello funzionale-retributivo ai sensi della lettera *d*) del settimo comma del precedente art. 2 e per il personale previsto dall'art. 8 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni, in ragione del 40 per cento.

Art. 6.

Con effetto dal 1° gennaio 1979 il trattamento economico del personale contemplato dal primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, corrispondente a quello stabilito nella tabella di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, viene transitoriamente elevato, a tutti gli effetti, ad esclusione della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, in ragione del 40 per cento.

Con la medesima decorrenza gli stipendi tabellari fissati dall'art. 22 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, per i dipendenti in possesso delle qualifiche di ispettore generale e direttore di divisione ed equiparate, sono transitoriamente incrementati, a tutti gli effetti, ad esclusione della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, rispettivamente, per il personale contemplato dall'art. 1 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 45, e successive modificazioni, di una somma pari a quella risultante dall'applicazione del precedente comma al personale con corrispondente qualifica e per il personale previsto dall'art. 8 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni, in ragione del 40 per cento.

Art. 7.

Con successiva legge si provvederà a stabilire una nuova disciplina della carriera dirigenziale, che dovrà prevedere:

a) la determinazione del numero dei dirigenti in relazione alle obiettive esigenze funzionali ed istituzionali dell'amministrazione;

b) le nuove denominazioni da attribuire alle qualifiche dirigenziali;

c) l'individuazione delle funzioni dei dirigenti e la definizione dell'area di responsabilità degli stessi;

d) le modalità di conferimento delle qualifiche dirigenziali;

e) la regolamentazione dello stato giuridico ed economico.

Nella prima applicazione, ai fini della immediata copertura dei posti, la legge prevederà che i dirigenti siano nominati nell'ambito dei dipendenti con qualifiche di ispettore generale, direttore di divisione nonchè del personale inquadrato nel settimo livello, sulla base delle condizioni e dei requisiti in essa previsti.

Art. 8.

Con effetto dalle date di attribuzione dei nuovi stipendi di cui ai precedenti articoli 2, 3, 5 e 6, cessa la corresponsione dell'acconto sui futuri miglioramenti economici di cui all'art. 1 della legge provinciale 23 aprile 1979, n. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1978 sono soppressi gli assegni perequativi derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, dell'art. 51 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, nonchè gli assegni annui pensionabili e gli assegni perequativi pensionabili di cui alle tabelle *A*, *B* e *C*, allegate alla legge provinciale 21 marzo 1977, numero 13.

Art. 9.

L'indennità integrativa speciale in godimento al personale provinciale è ulteriormente ridotta di mensili lorde L. 32.000.

La riduzione ha effetto dal 1° luglio 1978 per il personale contemplato nei precedenti articoli 1 e 5, e dal 1° gennaio 1979 per il personale di cui al precedente art. 6.

Per il personale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali l'indennità integrativa speciale in godimento è ridotta, a decorrere dal 1° luglio 1978, di mensili lorde L. 44.500.

Con le medesime decorrenze cessano di avere applicazione le disposizioni di cui all'art. 2 della legge provinciale 23 aprile 1979, n. 1.

Art. 10.

La giunta provinciale è autorizzata a disporre per il pagamento dei nuovi trattamenti economici previsti dalla presente legge, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali di inquadramento. Dette disposizioni sono adottate in relazione alle decorrenze recate dalla legge medesima.

Art. 11.

Al personale comunque assunto con rapporto a tempo determinato provvisto di un trattamento economico complessivo di importo superiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, viene conservato il trattamento economico in godimento fino alla scadenza del rapporto in corso.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi banditi in applicazione del primo comma dell'art. 62 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno inquadrati nei livelli funzionali-retributivi in relazione alla carriera cui si riferiva il concorso.

Art. 13.

A decorrere dall'anno 1979, sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali.

Per il personale previsto dai precedenti articoli 5 e 6 la promozione alle qualifiche a ruolo aperto e la progressione economica avvengono secondo le preesistenti disposizioni generali al compimento della prescritta anzianità di servizio senza demerito.

Art. 14.

Al secondo comma dell'art. 166 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, le parole «un giudizio complessivo inferiore a buono» sono sostituite dalle seguenti nuove parole «una nota di merito».

Art. 15.

Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della promozione alle qualifiche a ruolo aperto e della progressione economica nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa provinciale, escluse la censura e l'ammenda salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

Nel caso in cui l'attività prestata sia stata comunque di scarso rendimento, senza valida giustificazione, il capo ufficio del personale interessato ha l'obbligo di presentare al consiglio di amministrazione apposita relazione motivata accompagnata dalle controdeduzioni dell'interessato.

Detta relazione va notificata al dipendente entro il mese di gennaio successivo all'anno considerato e le controdeduzioni debbono pervenire al capo ufficio entro il successivo mese di febbraio.

Il consiglio di amministrazione può deliberare a carico del dipendente interessato una nota di demerito che produrrà gli stessi effetti di cui al primo comma.

Art. 16.

Gli scrutini per merito comparativo di cui all'art. 55-*bis* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiunto con l'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, sono aboliti.

Sono comunque fatti salvi gli scrutini per le promozioni da conferire fino al 1° gennaio 1980 per posti disponibili entro la data del 31 dicembre 1979.

Art. 17.

La durata in carica dell'attuale consiglio di amministrazione è prorogata fino all'entrata in vigore della legge provinciale di cui al precedente art. 1 e comunque non oltre il periodo massimo di un anno, in deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 75 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, istituito con l'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20.

Art. 18.

Con successiva legge saranno istituiti i ruoli unici per ciascuno dei livelli funzionali'retributivi e stabilita la dotazione organica complessiva per ogni livello, determinata sulla base delle esigenze operative dell'amministrazione.

Fino a quando non saranno determinate le dotazioni organiche, ai fini delle nuove assunzioni, si considerano disponibili i posti d'organico vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Salvo le specificazioni previste dalla vigente normativa provinciale per i vari ruoli, per l'accesso ai livelli funzionali-retributivi è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:

1) licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico per i livelli primo e secondo;

2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado per i livelli terzo e quarto;

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per i livelli quinto e sesto;

4) diploma di laurea per il settimo livello.

Art. 20.

L'art. 41-*bis* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, istituito con l'art. 1 della leggge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, come da ultimo sostituito con il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 23 aprile 1979, n. 1, è ulteriormente sostituito dal seguente:

« Art. 41-*bis* - *Carriera dei ricercatori aggregati e dei biologi*. — La progressione in carriera dei ricercatori e dei biologi del laboratorio provinciale di igiene e profilassi avviene fino alla qualifica di direttore di divisione, secondo le norme comuni ».

Nel quadro G1 del ruolo speciale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, costituente l'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, le qualifiche ed i posti d'organico relativi alla carriera direttiva della sezione chimica e della sezione medica sono sostituiti dall'allegato *B* della presente legge.

Sono fatti salvi gli scrutini per le promozioni da conferire fino al 1° luglio 1980 per i posti d'organico portati in aumento con il presente articolo.

Per il pesonale ammesso agli scrutini di cui al comma precedente verranno compilati i rapporti informativi relativi all'anno 1979.

Art. 21.

La lettera *b*) del primo comma dell'art. 56 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è sostituita dalla seguente:

« *b*) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni di legge vigenti; ».

E' abrogato il secondo comma dell'art. 56 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i concorsi banditi e già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Al terzo comma dell'art. 88 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sono aggiunte le parole « solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave. ».

Il quadro comma dell'art. 88 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è abrogato.

Art. 23.

Il terzo comma dell'art. 135 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente nuovo comma:

« Per il personale collocato nei livelli funzionali-retributivi, il trattamento economico annuo, agli effetti previsti dal comma precedente, è costituito dalla retribuzione iniziale tabellare del livello o della relativa classe di appartenenza. ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

Al terzo comma dell'art. 6 della legge provinciale 22 gennaio 1971, n. 3, le parole: « dello stipendio in godimento » sono sostituite dalle seguenti parole: « del trattamento economico complessivo in godimento ».

Art. 25.

Il primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 5 novembre 1975, n. 49, è sostituito dal seguente nuovo comma:

« Al personale incaricato di prestare servizio notturno è corrisposto un compenso, non cumulabile col compenso per lavoro straordinario, nella misura di L. 400 per ogni ora di servizio prestato. ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

Fra l'art. 5 e l'art. 6 della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13, è inserito il seguente nuovo articolo:

« Art. 5-*bis*. — Ai membri della giunta provinciale che, per ragioni d'ufficio, si recano fuori provincia o all'estero, è data facoltà di richiedere, in luogo della corresponsione dell'indennità giornaliera prevista dal precedente art. 2, il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio in albergo di prima categoria, dietro presentazione di regolare fattura. ».

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

Fra il secondo e il terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 28 agosto 1978, n. 34, è inserito il seguente nuovo comma:

« Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai dipendenti eletti alla carica di presidente di ente ospedaliero della provincia nonchè di presidente o assesore comprensoriale. ».

L'art. 2 della legge provinciale 28 agosto 1978, n. 34, è sostituito dal seguente:

« I dipendenti provinciali eletti a cariche di presidente di ente ospedaliero della provincia e di presidente o assessore comprensoriale, nonchè quelli eletti a cariche di sindaco, assessore o consigliere comunale, per i quali non sia obbligatoriamente prescritto il collocamento in aspettativa a norma dell'articolo precedente sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato. ».

Art. 28.

Il terzo e quarto comma dell'art. 34 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, sono sostituiti dai seguenti nuovi commi:

« I provvedimenti ed i pareri attribuiti alla competenza del S.P.A., ai sensi della presente legge sono adottati mediante deliberazione di commissioni composte rispettivamente:

a) per la trattazione delle questioni in materia di emissioni in atmosfera, da:

1) un funzionario della provincia con la qualifica non inferiore a ispettore generale, nominato dalla giunta provinciale, con funzioni di presidente;

2) il medico provinciale;

3) il direttore del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, reparto chimico;

4) il direttore del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, reparto medico;

5) il capo dell'ispettorato provinciale antincendi;

6) un tecnico designato dal comprensorio o dal consorzio di cui alla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, per la trattazione delle questioni che interessino specificamente l'ambito territoriale del rispettivo ente;

7) il capo del servizio di protezione dell'ambiente;

b) per la trattazione delle questioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, dai membri di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 6) e 7) della precedente lettera *a*), nonchè dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico dell'assessorato provinciale ai lavori pubblici e dal capo dei servizi delle acque pubbliche.

Per i membri di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) della lettera *a*), nonchè per quelli indicati alla lettera *b*) del precedente comma, la giunta provinciale provvede a designare membri supplenti in numero non superiore a due per ciascun membro effettivo.».

Art. 29.

Il quarto comma dell'art. 4 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50, è sostituito dal seguente comma:

«Il compenso di cui al precedente comma è corrisposto per le giornate di servizio effettivamente prestato nella nuova sede, e cessa con la data di eventuale trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicata la nuova sede di servizio, o con l'eventuale definitiva assegnazione del personale alle unità sanitarie locali, in attuazione della riforma sanitaria.».

Art. 30.

Il primo comma dell'art. 24 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50, è sostituito dal seguente:

«La provincia assume a proprio carico le spese legali per la difesa dei propri dipendenti nei giudizi civili e penali nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause di servizio, salvo rivalsa se viene accertata la responsabilità per fatto commesso con dolo o colpa grave dell'imputato o convenuto in giudizio.».

Art. 31.

I medici dell'ospedale psichiatrico provinciale, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, possono essere tenuti al turno notturno di guardia d'attesa al di fuori dell'orario di servizio, da effettuarsi secondo modalità da stabilire con apposite norme regolamentari.

Al personale che presti servizio di guardia d'attesa è corrisposto per ogni turno un compenso corrispondente a quello previsto per l'effettuazione di ore di lavoro straordinario pari alla metà della durata oraria del turno di guardia d'attesa.

È abrogato l'art. 133 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8.

Art. 32.

I sottufficiali e le guardie appartenenti al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali, divenuti inabili al servizio forestale esterno per infermità o ferite, possono, a domanda o su proposta del consiglio di amministrazione del personale, essere trasferiti, rispettivamente, nel ruolo amministrativo o nel ruolo degli uscieri-bidelli, purchè fisicamente idonei all'espletamento delle relative mansioni.

Il personale trasferito conserva il livello funzionale-retributivo di provenienza nonchè il trattamento economico in godimento, con esclusione dell'indennità di istituto e qualsiasi altra indennità connessa all'appartenenza al ruolo dei sottufficiali e guardie forestali.

Art. 33.

Nella prima applicazione della presente legge è consentito il passaggio da uno ad altro ruolo del personale ausiliario, salvo il possesso dei requisiti prescritti per accedere al nuovo ruolo e l'accertamento della sussistenza dell'avvenuto svolgimento delle mansioni corrispondenti al ruolo medesimo, risultanti da certificazione rilasciata dall'amministrazione.

Al personale di cui al comma precedente è riconosciuto per intero nel nuovo ruolo il servizio prestato nel ruolo di provenienza.

Qualora il passaggio al nuovo ruolo comporti l'inquadramento in un livello superiore ai sensi del primo comma dell'art. 2 della presente legge, l'inquadramento avverrà nel livello superiore e il relativo trattamento economico verrà determinato sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo art. 2.

Art. 34.

Il personale appartenente al ruolo speciale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi - Sezione medica con qualifica di ricercatore aggregato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolga la propria attività presso la sezione chimica, può essere inquadrato, a domanda, nella qualifica di biologo della sezione stessa, conservando l'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza.

Art. 35.

Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, delle regioni o di altri enti o istituti pubblici, ad esclusione di quello degli enti contemplati agli articoli 66, 67 e 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che si trovi, alla data di entrata in vigore della presente legge, in posizione di comando presso la provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 71 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, e dall'articolo 6 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50, può essere inquadrato nei ruoli provinciali, previo nulla-osta della relativa amministrazione di provenienza.

L'inquadramento avverrà su domanda degli interessati e previo accertamento da parte della giunta provinciale, su parere del consiglio di amministrazione, del perdurare delle necessità di servizio nel settore di operatività di ogni singolo, nonchè del lodevole svolgimento del servizio prestato in posizione di comando presso la provincia.

Il personale di cui al primo comma in possesso delle qualifiche di ispettore generale, dirigente superiore ed equiparate e direttore di divisione, primo dirigente ed equiparate verrà inquadrato nelle corrispondenti qualifiche provinciali, con il riconoscimento dell'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Il restante personale di cui al primo comma verrà inquadrato nei livelli funzionali-retributivi previsti dal precedente art. 1, in conformità alla posizione giuridica acquisita nell'ente di provenienza e con riferimento alle corrispondenze fissate nei precedenti articoli 2 e 3. Nell'ambito del livello funzionale-retributivo di inquadramento è attribuita la qualifica corrispondente ai contenuti di professionalità della qualifica di provenienza.

Al personale inquadrato in applicazione del precedente terzo comma, qualora il trattamento economico spettante per la nuova qualifica risulti inferiore a quello in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale e con quelli dovuti per progressione di carriera o di classe.

Al personale inquadrato nei livelli funzionali-retributivi, qualora il trattamento economico in godimento, ad esclusione dell'indennità d'istituto e di qualsiasi altra indennità d'istituto e di qualsiasi altra indennità o assegno non pensionabili, risulti superiore a quello iniziale del livello d'inquadramento, verrà attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali al 2,50 per cento, d'importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Le indennità o gli assegni esclusi dalla determinazione del trattamento economico in godimento di cui al precedente sesto comma, vengono conservati a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale e con quelli dovuti per progressione di carriera o classe di stipendio.

Le domande per l'inquadramento nei ruoli provinciali dovranno essere presentate dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma precedente.

Art. 36.

Il personale previsto dall'art. 4 della legge provinciale 21 maggio 1979, n. 3, in possesso, nell'ente di provenienza, delle qualifiche di assistente e archivista-dattilografo verrà collocato, rispettivamente, nel sesto e quarto livello funzionale-retributivo di cui al precedente art. 1.

Qualora il trattamento economico complessivo in godimento nell'ente di provenienza risulti superiore a quello iniziale del livello di inquadramento, verrà attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali al 2,50 per cento, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali; il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data dell'inquadramento nei ruoli provinciali.

Art. 37.

Il personale già appartenente alle carriere di concetto ed esecutiva contemplato nell'art. 11 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, verrà collocato nei corrispondenti livelli funzionali-retributivi previsti al precedente art. 1, con riferimento al livello funzionale di provenienza.

Al personale di cui al primo comma è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello di inquadramento per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali al 2,50 per cento, di importo pari o immediatamente superiore a quello derivante dal trattamento economico complessivo per stipendio, classi, aumenti biennali e indennità regionale in godimento nell'ente di provenienza.

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data dell'inquadramento nei ruoli provinciali.

Art. 38.

Il personale contemplato dall'art. 12 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, verrà collocato nel quarto livello funzionale-retributivo previsto nel precedente art. 1.

Qualora il trattamento economico complessivo in godimento nell'ente di provenienza per stipendio, classi, aumenti biennali e indennità regionale risulti superiore a quello iniziale del livello di inquadramento, verrà attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali al 2,50 per cento, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento economico stesso.

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data dell'inquadramento nei ruoli provinciali.

Art. 39.

Al quarto comma dell'art. 13 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, sono soppresse le parole «diminuito di una somma pari alla differenza tra l'indennità integrativa provinciale e quella regionale».

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data dell'inquadramento nei ruoli provinciali.

Art. 40.

Le centocinquanta ore del diritto allo studio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, sono estese ai dipendenti provinciali e sono utilizzate, in presenza di corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla provincia autonoma di Trento, per il raggiungimento delle relative esigenze funzionali, nonchè in ragione del 3 per cento del pesonale, per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, di scuola statale e istituti regolarmente frequentati, compresi i corsi delle centocinquanta ore, fermo comunque restando il limite individuale.

Art. 41.

Fermo restando il totale della dotazione organica del quadro P4 - Ruolo tecnico del servizio antincendio, istituito con l'articolo 1 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, le rispettive dotazioni organiche del sesto e del quinto livello dei «Vigili del fuoco» potranno essere aumentate del numero di posti necessari alla sistemazione del pesonale che verrà inquadrato ai sensi dell'art. 13 della medesima legge, al fine di conservare allo stesso livello acquisito nell'ente di provenienza; in eguale misura verranno diminuiti i posti dei livelli immediatamente inferori a quelli per i quali si è operato l'aumento.

Art. 42.

Alla copertura del maggiore onere di L. 4.500.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 38 e 39 della presente legge, nonchè dell'onere «una tantum» di L. 6.100.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 36 della legge medesima a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, per l'importo complessivo di L. 10.600.000.000 del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - Tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «personale in attività di servizio ed in quiescenza» indicato nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82».

All'onere valutato nell'importo di L. 4.650.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «personale in attività di servizio e in quiescenza» del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82».

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 43.

Nello stato di previsione della spesa - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1980, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 10.600.000.000	L. 10.600.000.000

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 12200. — Spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico	L. 5.519.000.000	L. 5.519.000.000
Cap. 21200. — Spese per il personale addetto alle scuole dell'infanzia provinciali	» 1.335.000.000	» 1.335.000.000
Cap. 31110. — Spese per il funzionamento dell'istituto provinciale assistenza infanzia, compreso il fitto figurativo calcolato in lire 7.626.000	» 117.000.000	» 117.000.000
Cap. 31120. — Spese per il funzionamento della colonia infantile provinciale di Miralago in Riva, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 8.284.000	» 25.000.000	» 25.000.000
Cap. 32110. — Spesa per il laboratorio provinciale d'igiene compreso il fitto figurativo calcolato in L. 5.720.000	» 277.000.000	» 277.000.000
Cap. 32120. — Spesa per il funzionamento dei servizi di salute mentale compreso il fitto figurativo degli immobili dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine calcolato in L. 54.784.000 . . .	» 1.979.000.000	» 1.979.000.000
Cap. 52300. — Spesa per il personale cantoniere	» 876.000.000	» 876.000.000
Cap. 55600. — Spese per i sottufficiali e guardie forestali . .	» 452.000.000	» 452.000.000
Cap. 55910. — Spese per il personale del servizio antincendi . .	» 20.000.000	» 20.000.000
Totale variazioni in aumento .	L. 10.600.000.000	L. 10.600.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale «Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio 1980 e bilancio pluriennale 1980-82», le somme di cui al precedente art. 42 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nei settori funzionali, programmi ed area di attività

indicati nel secondo comma dello stesso art. 42 e di quelli nel cui ambito sono classificate le variazioni in aumento sui capitoli indicati al precedente comma.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 26 maggio 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

ALLEGATO *A*

TABELLA DELLE DECLARATORIE
DEI LIVELLI FUNZIONALI-RETRIBUTIVI

Primo livello: attività semplici.

Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.

Secondo livello: attività semplici con conoscenze elementari.

Attività semplici manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenze elementari.

Terzo livello: attività tecnico-manuali o assistenziali con conoscenze non specialistiche.

Attività tecnico-manuali e assistenziali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

Quarto livello: attività amministrative o tecniche o sanitarie con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.

Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico, tecnico-manuale e sanitario, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate, nonchè attività didattiche a prevalente carattere pratico.

Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

Quinto livello: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo.

Attività professionali richiedenti preparazione tecnica; o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro; o perizia nell'esecuzione; o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone.

Sesto livello: attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative.

Attività nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unità operative comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo.

Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilità per le attività direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate.

Attività di insegnamento a carattere teorico-pratico.

Settimo livello: attività con preparazione professionale o con eventuale responsabilità di unità organiche.

Attività professionali comportanti o preposizioni a uffici, servizi o altre unità organiche non aventi rilevanza esterna, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e facoltà di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero attività di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario.

La preposizione a unità organiche comporta piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nell'attività di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti.

Attività di insegnamento a carattere teorico.

ALLEGATO *B*

SEZIONE CHIMICA

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva		
Ispettore generale-direttore	1	
Ispettore generale	1	
Direttore di divisione-coadiutore	5	
Direttore di sezione-assistente Consigliere-assistente	5	
Direttore di divisione-biologo	1	
Direttore di sezione-biologo Consigliere-biologo	2	15

SEZIONE MEDICA

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva		
Ispettore generale-direttore	1	
Ispettore generale	1	
Direttore di divisione-coadiutore	1	
Direttore di sezione-assistente Consigliere-assistente	2	
Direttore di divisione-ricercatore aggregato	4	
Direttore di sezione-ricercato aggregato Consigliere-ricercatore aggregato	4	13

(7072)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802710)